

COMUNICAZIONE 4/2021/NUCP

Da tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it <tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it>

A diego.bolis@odcec.lecco.it <diego.bolis@odcec.lecco.it>

Data venerdì 18 marzo 2022 - 12:08

Tribunale Ordinario di Lecco.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di Ruolo generale: 4/2021

Giudice: TOTA EDMONDO

Debitore: BOMAR S.R.L.

Oggetto: ACCOGLIMENTO ISTANZA GENERICA

Descrizione: ACCOGLIMENTO ISTANZA OMOLOGAZIONE ACCORDO RISTRUTTURAZIONE 2/2021
IN DATA 18/03/2022

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 18/03/2022 12:08

Registrato da CAMPANELLO TIZIANA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Bodypart.txt

IndiceBusta.xml

Comunicazione.xml

1838878s.pdf.zip



professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei";

- 4) l'avvenuta pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta;
 - 5) la correttezza dell'iter procedimentale, ed in particolare la presenza di adesioni di una maggioranza dei creditori pari almeno al 60% dei crediti;
- che, con riguardo al contenuto dell'accordo di ristrutturazione, il giudizio di omologazione del Tribunale non investe la convenienza della proposta negoziale formulata dall'imprenditore, la cui valutazione è rimessa ai creditori, ma è circoscritto ad un controllo di regolarità formale e di legittimità sostanziale che deve avere particolare riguardo alla idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti, cioè, dei creditori non coinvolti o comunque rimasti estranei all'accordo;
- che il controllo di attuabilità dell'accordo deve assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza e consiste nella verifica di esaustività, completezza, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa della relazione medesima;

rilevato:

- che sussistono in primo luogo i presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, in quanto:
- 1) la Società ricorrente è senz'altro assoggettabile a fallimento, atteso l'indebitamento complessivo per oltre 1,8 milioni di euro;
 - 2) la competenza del Tribunale di Lecco trova fondamento nel luogo dove si trova la sede principale della Società localizzabile nel Comune di Calco (LC);
 - 3) risultano depositate sia la documentazione di cui all'art. 161 L.F. sia la relazione di un professionista (Dott.ssa Elena Vaccheri, con studio in Lecco) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d);
 - 4) l'accordo risulta regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta in data 17 novembre 2021 e la pubblicazione è stata successivamente integrata a seguito delle richieste dal Tribunale il 29 dicembre 2021;
 - 5) risulta comprovata, al momento del deposito del ricorso, la presenza di adesioni dei creditori pari all'82% dei crediti di cui il 62% rappresentato dai crediti di ELROND NPL 2017 s.r.l.;
- che il piano su cui si è registrata l'adesione dei creditori si articola essenzialmente nei seguenti punti:
- a) pagamento in favore del creditore ipotecario ELROND NPL 2017 s.r.l. della somma complessiva di €601.000 in cinque rate, le prime tre delle quali risultano regolarmente onorate;
 - b) postergazione dei finanziamenti dei soci per l'importo complessivo di 495.507 euro;
 - c) impegno dei soci Magni Giancarlo, Magni Giuseppe, Magni Massimo, Magni Silvana Giuseppina e Magni Walter a versare alla BOMAR S.R.L.:
 - la somma necessaria al pagamento dei creditori non aderenti e scaduti, pari quantomeno ad €49.657,91 (quarantanovemilaseicentocinquantesette virgola novantuno centesimi), entro il termine di 120 giorni dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
 - la somma massima di €162.188,00 (centosessantaduemilacentoottantotto virgola zero centesimi), oggi contestata, relativamente a quanto dovuto a titolo di IMU al comune di Olgiate Molgora;
 - la somma massima di €240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) per il pagamento eventuale dei costi di rimozione dell'amianto presente nel compendio immobiliare di proprietà della Società in Olgiate Molgora (LC), via Pianezzo s.n.c.;
- che la relazione del professionista designato dal debitore è sufficientemente motivata e non appare affetta da lacune e incoerenze evidenti;



- che l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti può ritenersi ragionevolmente comprovata, stante l'impegno dei soci Magni Giancarlo, Magni Giuseppe, Magni Massimo, Magni Silvana Giuseppina e Magni Walter a versare alla BOMAR S.R.L quanto occorrente sia per pagare sia i debiti scaduti e non contestati (€49.657,91) sia per pagare i debiti contestati (€162.188,00) sia, infine, per fronteggiare la passività potenziale (€240.000,00) derivante dai costi di rimozione dell'amianto presente nel compendio immobiliare di proprietà della Società in Olgiate Molgora (LC), via Pianezzo s.n.c.;
- che la idoneità del piano a rimuovere l'attuale stato di insolvenza si basa, dunque, sull'intervento finanziario dei soci;
- che le risorse aggiuntive promesse dai soci, pur a fronte del rischio di futuri inadempimenti dei soci, giustificano senz'altro l'omologazione, atteso che, in caso di fallimento della Società, esse non sarebbero altrimenti disponibili con conseguente grave pregiudizio dei creditori non aderenti e, dunque, di tutti i creditori diversi dal creditore ipotecario;
- che i creditori non aderenti, una volta esaurito il periodo di moratoria di 120 giorni previsto dall'art. 182-bis L.F., conservano in ogni caso la facoltà di chiedere il fallimento della Società in caso di inadempimento dei soci;
- che il Pubblico Ministero non si è opposto all'omologazione.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. concluso dalla BOMAR S.R.L. [C.F. 02457010169], con sede legale in Calco (LC), Largo Pomeo 4/C, in persona del legale rappresentante sig. Roberto Magni, iscritto nel Registro delle Imprese di Lecco il 17 novembre 2021 e con integrazioni il 29 dicembre 2021;
- 2) liquida nell'importo di €2.000, oltre accessori di legge, il compenso dovuto al Commissario giudiziale Dott. Diego Bolis per l'attività prestata nella fase prenotativa del procedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 10/3/2022.

Il Giudice Estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi